# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

**EX D.Lgs. N.231/2001**

## PRO RECCO WATERPOLO S.S.D. A R.L.

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI PRO RECCO WATERPOLO S.S.D.ARL.

## AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO

## N. 231/2001

| STORICO DELLE MODIFICHE | |
|---|---|
| Prima stesura | del 29/7/2025 |
| Aggiornamento | del 16/9/2025 |
| Aggiornamento | |
| Aggiornamento | |
| Aggiornamento | |

| APPROVAZIONE | |
|---|---|
| | Data |
| Approvato dall'Amministratore Unico | 29/7/2025 |
| Approvato dall'Amministratore Unico | 15/9/2025 |
| Approvato dall'Amministratore Unico | |
| Approvato dall'Amministratore Unico | |
| | |

PRO RECCO WATERPOLO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Sede Legale: PIAZZA DELLA VITTORIA 12/19 GENOVA (GE)
Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al n° 02968590998 del 9/8/2024
C.F. 02968590998- P.I. 02968590998
Capitale Sociale: Euro 10.000

INDICE

**1. La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche....4**
**1.1 Introduzione e quadro normativo....4**
**1.2 Riferimenti Legislativi....4**
**1.3 Gli autori del reato-presupposto....5**
**1.4 Fattispecie di reati-presupposto....5**
**1.5 I reati-presupposto commessi all'estero....22**
**1.6 Le sanzioni amministrative a carico dell'ente....22**
**1.7 Vicende modificative dell'ente....23**
**1.8 I modelli di organizzazione, gestione e controllo....23**
**1.9 L'accertamento dell'illecito amministrativo....24**
**2. Governance ed Organizzazione di PRO RECCO WATERPOLO....24**
**2.1 La Società....24**
**2.2 Modello di governance della Società....24**
**2.3 La struttura organizzativa della Società....25**
**2.3.1 Struttura organizzativa....25**
**2.3.2 Deleghe e poteri....25**
**2.3.3 Le regole comuni di gestione della società....25**
**2.3.4 Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi....25**
**3. Il Modello di Organizzazione e Gestione della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 26**
**3.1 Premessa....26**
**3.2 Destinatari del Modello....26**
**3.3 Finalità e principi del Modello....26**
**3.4 Metodologia per la predisposizione e l'aggiornamento del Modello....28**
**3.5 Componenti e contenuti del Modello di Organizzazione Gestione e controllo della Società....29**
**4. L'Organismo di Vigilanza....31**
**4.1 Organismo di Vigilanza di PRO RECCO WATERPOLO....31**
**4.2 I compiti dell'Organismo di Vigilanza....31**
**4.3 I poteri dell'Organismo di Vigilanza....32**
**4.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza....32**
**4.5 Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario....34**
**4.6 Segnalazioni....34**
**4.7 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari....36**
**4.7.1 Il Sistema Disciplinare....36**
**4.7.2 Definizione e limiti della responsablità disciplinare....36**
**4.7.3 Destinatari del distema disciplinare e loro doveri....36**
**4.7.4 Principi generali relativi alle sanzioni....37**
**4.7.5 Tutela della Persona Segnalante e violazioni alle misure di tutela della Persona Segnalante....37**
**4.7.6 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti....37**
**4.7.7 Sanzioni nei confronti dei dirigenti....40**
**4.7.8 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza....41**
**4.7.9 Misure nei confronti dei Soggetti Esterni....41**
**4.7.10 Formazione ed informazione dei dipendenti....41**
**4.7.11 La comunicazione....41**
**4.7.12 La formazione....41**
**4.7.13 Informazione ai Soggetti Esterni....42**
**5. Aggiornamento e adeguamento del modello....42**
**6. Codice Etico e Modello....42**

## 1. La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche

### 1.1 Introduzione e quadro normativo

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato", e cioè la responsabilità amministrativa degli enti, delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche per determinati reati che siano stati commessi (o anche solo tentati) da soggetti, apicali o sottoposti, i quali abbiano agito nell'interesse o con vantaggio dell'ente. In base al D.Lgs. n. 231/2001, qualora un soggetto commetta, nell'interesse o a vantaggio di una società, un determinato reato, da tale reato discenderà, dunque, non solo la responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso ma, anche, la responsabilità amministrativa c.d. da reato della società stessa.
La legge indica tassativamente i reati dal compimento dei quali discende la responsabilità amministrativa dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale i reati siano stati commessi.
Pro Recco Waterpolo appartiene a quella categoria di enti giuridici che possono incorrere nella responsabilità in questione. La Società ha, perciò, inteso adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati e che, in caso di commissione, impedisca (alle condizioni stabilite dal medesimo D.Lgs. n. 231/2001) il sorgere della responsabilità amministrativa da reato a carico della società. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, la responsabilità aziendale non discende automaticamente dall'avverarsi del "reato-presupposto", ma consegue alla mancata attuazione colposa, da parte della società stessa, di una serie di misure preventive che avrebbero potuto evitare il fatto[1]. Infatti, l'Ente non risponde se prova di aver adottato le misure, indicate dallo stesso legislatore, che si presumono idonee alla funzione di prevenzione. Le condizioni essenziali perché sia configurabile la responsabilità dell'Ente si verificano qualora:

- Sia stato commesso un reato a cui il D.Lgs. n. 231/2001 collega la responsabilità dell'Ente;
- Il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso;
- L'autore del reato, ovvero colui che provoca la "responsabilità amministrativa" della società nella quale o per la quale egli opera, sia:
  a) Soggetto apicale, ossia colui il quale riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società, nonché colui che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo delle stesse;
  b) Soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali.

### 1.2 Riferimenti Legislativi

Di seguito, nella tabella, le normative prese a riferimento per la costruzione del Modello:

| TITOLO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| D.Lgs. n. 231 del 2001 | Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato |
| D.Lgs. n. 152 del 2006 | Testo Unico in materia ambientale |
| D.Lgs. n. 81 del 2008 | Sicurezza nei luoghi di lavoro |
| Reg. UE 679/2016 | Nuovo Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali |
| Legge n. 300 del 1970 | Statuto dei Lavoratori |
| Legge n. 604 del 1996 | Norme sui licenziamenti individuali |
| CCNL di riferimento | Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro |
| Legge n. 179 del 2017 | Whistleblowing |

[1] La dottrina la definisce "**colpa organizzativa**", ovvero la sostanziale negligente inosservanza degli obblighi imposti dalla normativa in commento. E, invertendo il normale onere della prova, spetterà alla società dimostrare di non aver agito con negligenza e di essersi attenuta alle disposizioni di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 231/2001. Così la Relazione Ministeriale illustrativa: "*Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo; di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione* (…). *Si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d.* "colpa organizzativa" *dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e potrà fare ciò soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti."*

Questo elenco è puramente indicativo e non esaustivo, in quanto nuove normative potrebbero aggiungersi. Poiché le varie normative possono essere continuamente revisionate si è stabilito di non predisporre un archivio cartaceo o una cartella informatica che le contenga, ma di avere una tabella con indicata la fonte da cui ricavarle e l'incaricato della verifica, Dott.ssa Marta Finetti. Il presente Modello è integrato con i sistemi qualità, sicurezza e ambiente adottati dall'Azienda e risulta aggiornato alla legge sul Whistleblowing, prevedendo idonei canali che consentano ai lavoratori di segnalare, in condizioni di sicurezza, gli eventuali illeciti di cui vengano a conoscenza.

### 1.3 Gli autori del reato-presupposto

Come anticipato, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (i c.d. "reati- presupposto") dai:

- Soggetti apicali (o apici), vale a dire da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 231/2001);
- Sottoposti, cioè da "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti" apicali (art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/2001).

È opportuno evidenziare che, per espressa previsione legislativa, la società non risponde o non può essere condannata nel caso in cui:

- Gli apici/sottoposti abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001);
- L'ente stesso, volontariamente, impedisca il compimento dell'azione criminale o la realizzazione dell'evento di reato che l'apice/sottoposto stava tentando di commettere (art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001);
- Il reato-presupposto si è estinto per prescrizione (artt. 60 e 67 D.Lgs. n. 231/2001);
- La sanzione amministrativa stessa si è ormai prescritta (artt. 22 e 67 D.Lgs. n. 231/2001).

### 1.4 Fattispecie di reati-presupposto

L'elencazione dei reati presupposto è aumentata a seguito di interventi normativi, ed è destinata ad essere ulteriormente rivista alla luce delle modifiche in materia previste da numerosi disegni di legge. Al momento della redazione del presente Modello i reati in relazione ai quali si configura una responsabilità amministrativa in capo alla Società sono quelli tassativamente elencati dal Decreto e successive integrazioni, oltre che dagli artt. 3 e 10 L. n. 146/2006, di seguito elencati:

**Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01)**

Puniti con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote – o da 200 a 600 quote nel caso in cui l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità – e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D.Lgs. n. 231/01:

- Malversazioni di erogazioni pubbliche (art 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art 316- ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro Ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898).

**Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D.Lgs. 231/01, inserito dall'art. 7 della L. 18 marzo 2008 n. 48)**

a) Puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote, e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b) ed e), D.Lgs. n. 231/01:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche di (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies c.p.).

b) Puniti con pena pecuniaria da 300 a 800 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni D.Lgs. n. 231/01:

- Estorsione (art 629 3 comma c.p.)

c) Puniti con pena pecuniaria fino a 400 quote e in caso di condanna, con le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lett. b) ed e):

- Detenzione e installazione abusiva di apparecchiature, codici ed altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)

d) Puniti con pena pecuniaria fino a 400 quote e, nei casi di condanna, con le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e), D.Lgs. n. 231/01:

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

**Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter, D.Lgs. n. 231/01 inserito dall'art. 2, comma 29, della L. 15 luglio 2009, n. 94)**

a) Puniti con pena pecuniaria da 400 a 1000 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive non inferiori a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01 ovvero, con l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ex art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231/01, qualora l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di:

- Associazioni per delinquere (art 416 comma 6 c.p.) dirette a commettere i delitti di cui agli artt. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), 601 (tratta di persone), 601 bis (traffico di organi prelevati da persona vivente), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'art. 12 comma 3 bis D.Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché gli artt. 22 commi 3 e 4 e 22 bis comma 1 della Legge 1 Aprile 1999 n. 91 rectius 601 bis c.p.;
- Associazioni per delinquere di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art.630 c.p.);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste da predetto articolo;
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR

9 ottobre 1990, n. 309).

b) Puniti con pena pecuniaria da 300 a 800 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive non inferiori a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01 ovvero, con l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ex art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231/01, qualora l'Ente o una sua Unità Organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di:Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione del comma 6, c.p.);

- 600 bis (Prostituzione minorile), 600 ter c.p. (Pornografia minorile), 600 quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico), 600 quater.1 c.p. (Pornografia virtuale), 600 quinquies c.p. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), in danno di un minore di diciotto anni, nonché di cui agli artt. 609 quater c.p. (Atti sessuali con minorenne), 609 quinquies c.p. (corruzione di minorenne), 609 octies c.p. (Violenza sessuale di gruppo), quando il fatto è commesso in danno di un minore di diciotto anni e art. 609 undecies c.p. (Adescamento di minorenni) (art. 416, comma 6, c.p.);
- Delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), n. 5), c.p.p., vale a dire delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

**Reati di peculato concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.Lgs. 231/01, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3)**

a) Puniti con la sanzione pecuniaria fino a 200 quote, anche se commessi da Incaricati di pubblico servizio ovvero da Membri delle Corti internazionali, degli organi delle Comunità europee, di assemblee parlamentari internazionali, di organizzazioni internazionali, Funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri:

- Corruzione per l'esercizio di una funzione (art. 318 c.p.) anche attiva (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- Peculato (art. 314 comma 1 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).

b) Puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote, anche se commessi da Incaricati di pubblico servizio ovvero da Membri delle Corti internazionali, degli organi delle Comunità europee, di assemblee parlamentari internazionali, di organizzazioni internazionali, Funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri e, in caso di condanna, con la sanzione interdittiva non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da soggetti "apicali" (di cui all'art. 5 co. 1 lett. a), ovvero non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni, se il reato è stato commesso da soggetti "subordinati" (di cui all'art. 5 co. 1 lett. b) (ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01):

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari semplice (art. 319 ter, comma 1, c.p.), anche attiva (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 2 e 4, c.p.).

c) Puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote anche se commessi da Incaricati di pubblico servizio ovvero da Membri delle Corti internazionali, degli organi delle Comunità europee, di assemblee parlamentari internazionali, di organizzazioni internazionali, Funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri e, in caso di condanna, con la sanzione interdittiva non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da soggetti "apicali" (di cui all'art. 5 co. 1 lett. a), ovvero non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni, se il reato è stato commesso da soggetti "subordinati" (di cui all'art. 5 co. 1 lett. b):

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione propria aggravata (artt. 319 e 319 bis c.p.), quando dal fatto l'Ente ha conseguito profitto di rilevante entità;

- Corruzione in atti giudiziari aggravata (art. 319 ter, comma 2, c.p.), anche attiva (art. 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);

**Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis, D.Lgs. n. 231/01, inserito dall'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350, convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23 novembre 2001 e modificato dalla legge del 23 luglio 2009 n. 99)**

a) Puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive non superiori a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01:
   - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).

b) Puniti con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive non superiori a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01:
   - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
   - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
   - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

c) Puniti con le sanzioni pecuniarie di cui alle lett. a) e b) del presente reato ridotte da 1/3 a metà e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive non superiori a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01:
   - Spendita, introduzione nello Stato, di monete falsificate (art. 455 c.p.).

d) Puniti con la sanzione pecuniaria fino a 200 quote:
   - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
   - Uso di valori contraffatti o alterati (art. 464, comma 2, c.p.).

e) Puniti con sanzione pecuniaria di cui alle lett. a), c) e d) ridotte di 1/3 e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive non superiori a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01:
   - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).

f) Puniti con sanzione pecuniaria fino a 300 quote:
   - Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, comma 1, c.p.).

g) Puniti con sanzione pecuniaria fino a 500 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive non superiori a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01:
   - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
   - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis1, D.Lgs. n. 231/01 inserito dalla legge del 23 luglio 2009 n. 99)**

a) Puniti con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote:
   - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
   - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
   - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
   - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
   - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

b) Puniti con la pena pecuniaria fino a 800 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01:

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

**Reati Societari (art. 25 ter, D.Lgs. n. 231/01 inserito dall'art. 3 del D.Lgs. dell'11 aprile 2002 n. 61, innovato dalle L. 28 dicembre 2005, n. 262, L. 6 novembre 2012, n. 190, L. 27 maggio 2015, n. 69 e dal D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e dal D.Lgs. 2 Marzo 2023 n. 19)**

a) Puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, primo comma, c.c.): in siffatta ipotesi trovano applicazione anche le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01.

b) Puniti con la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote:

- False comunicazioni sociali per fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.).

c) Puniti con la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote:

- False comunicazioni sociali in società quotate (art. 2622 c.c.);
- Corruzione fra privati (art. 2635, terzo comma, c.c.): in siffatta ipotesi trovano applicazione anche le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01.

d) Puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 260 quote:

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).

e) Puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote:

- Impedito controllo (art. 2625, secondo comma, c.c.);
- Formazione fittizia di capitali (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o sulle quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).

f) Puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote:

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).

g) Puniti con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote:

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.).

h) Punito con la sanzione pecuniaria da 400 ad 800 quote

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, primo e secondo comma, c.c.) modificato dal D.Lgs n. 224/2023;
- Punito con la sanzione da 150 a 300 quote;
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva UE 2019/2121 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Novembre 2019 (art. 55 comma 1 lett. c D.Lgs n. 19/2023).

**Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater, D.Lgs. n. 231/01, inserito dall'art. 5 della L. 14 gennaio 2003, n. 7)**

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice Penale e da Leggi

speciali;

**Delitti posti in essere in violazione dell'art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e diversi da quelli previsti dal Codice Penale e da Leggi speciali (New York, 09.12.1999).**

a) Puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote e, in caso di condanna, con la sanzione interdittiva non superiore a 1 anno, ex art. 9, comma secondo, D.Lgs. n. 231/01:

   - se il delitto è punito con pena detentiva inferiore a 10 anni;

b) Puniti con la sanzione da 400 a 1000 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive non superiori a 1 anno, ex art. 9, comma secondo, D.Lgs. n. 231/01:

   - se il delitto è punito con pena detentiva non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo;

c) Puniti con l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (ex art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231/01) se l'Ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo in oggetto.

**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, ex art. 583 bis c.p. (art. 25 quater1, D.Lgs. n. 231/01 inserito dall'art. 8 della L. 9 gennaio 2006, n. 7)**

a) Puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e con le sanzioni interdittive non inferiori a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01:

   - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.) commesse nella struttura dell'Ente.

Nel caso di Ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento

b) Puniti con l'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività (art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231/01) se l'Ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati di cui all'articolo in oggetto.

**Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies, D.Lgs. 231/01 inserito dall'art. 5 della L. 11 agosto 2003, n. 228, e modificato dalle L. 6 febbraio 2006, n. 38, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, e L. 29 ottobre 2016, n. 199)[2]**

a) Puniti con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive non inferiori a 1 anno, ex art. 9 comma 2, D.Lgs. n. 231/01, ovvero con la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'Ente o una sua Unità Organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei seguenti reati:

   - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
   - Tratta di persone (art. 601 c.p.), articolo modificato dal D.Lgs n. 21/2018;
   - Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
   - Intermediazione e sfruttamento del lavoro illecito (art. 603 bis c.p.).

b) Puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive non inferiori a 1 anno, ex art. 9 comma 2, D.Lgs. n. 231/01, ovvero con la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'Ente o una sua Unità Organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei seguenti reati:

   - Prostituzione minorile (art. 600 bis, comma 1, c.p.), anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater1 c.p. (Pornografia virtuale);
   - Pornografia minorile (art. 600 ter, commi 1 e 2, c.p.), anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater1 c.p. (Pornografia virtuale);
   - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinques c.p.).

c) Puniti con pena pecuniaria da 200 a 700 quote e con la sanzione dell'interdizione definitiva

[2] È sancita la sanzione interdittiva definitiva, ex art. 16, comma 3, D. Lgs. n. 231/01 nel caso in cui l'Ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo in oggetto**.**

dall'esercizio dell'attività qualora l'Ente o una sua Unità Organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei seguenti reati:

- Prostituzione minorile (art. 600 bis, comma 2, c.p.), anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater1 c.p. (Pornografia virtuale);
- Pornografia minorile (art. 600 ter, commi 3 e 4, c.p.), anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater1 c.p. (Pornografia virtuale);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.), anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater1 c.p. (Pornografia virtuale);
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.). articolo modificato dalla Legge 238/2021.

**Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies, D.Lgs. n. 231/01, reato inserito dall'art. 9 della L. 18 aprile 2005 n. 62 e sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)**

Puniti con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote o, nel caso in cui il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente sia di rilevante entità, con la sanzione pecuniaria aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto:

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.Lgs. 24 febbraio1998, n. 58, così come modificato dalla Legge 238/2021);
- Manipolazione di mercato (art. 185, D.Lgs. 24 febbraio1998, n. 58);
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. Ue n. 596/2014).

**Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies, D.Lgs. n. 231/01, articolo introdotto dall'art. 9 della L. 3 agosto 2007, n. 123, modificato dalla Legge n. 3/2018)**

a) Puniti con la sanzione pecuniaria di 1000 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01:
   - Omicidio Colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione dell'art. 55 comma 2 D.Lgs. n. 81/08.

b) Puniti con la sanzione pecuniaria non inferiore a 250 e non superiore a 500 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01:
   - Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

c) Puniti con la sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive non superiore a 6 mesi, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01:
   - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.), commesse con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies, D.L.gs. n. 231/01 inserito dall'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231)**

Puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote e, nel caso in cui il denaro, i beni e le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive non superiori a 2 anni, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021;
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021;
- Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.) articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021.

**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies.1, D.Lgs. n. 231/01 inserito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs 8 Novembre 2021 n. 184 e modificato dalla Legge 9 Ottobre 2023 n. 137**

a) Puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e, nel caso di condanna, con le sanzioni interdittive non superiori a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01:

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art 493 ter c.p.);

b) Puniti con la sanzione pecuniaria fino 500 quote e se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai 10 anni, nel caso di condanna, con le sanzioni interdittive non superiori a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01:

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art 640 ter c.p.)

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamenti diversi dai contanti, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- fino a 500 quote se il delitto per cui si procede è punito con la pena della reclusione inferiore ai 10 anni, nel caso di condanna, con le sanzioni interdittive non superiori a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01:
- da 300 a 800 quote se il delitto per cui si procede è punito con la pena della reclusione non inferiore ai 10 anni nel caso di condanna, con le sanzioni interdittive non superiori a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01

**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies.1, comma 2 D.Lgs. n. 231/01 inserito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs 8 Novembre 2021 n. 184 e modificato dalla Legge 9 Ottobre 2023 n. 137**

a) Puniti con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote e, nel caso di condanna, con le sanzioni interdittive non superiori a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01:

- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis) (articolo introdotto dalla Legge n. 137/2023 e modificato D.L.19/2024).

b) Puniti con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e, nel caso di condanna, con le sanzioni interdittive non superiori a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01:

- Messa a disposizione del pubblico, in sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett. a bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore o importazione, ai medesimi fini, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti senza contrassegno SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, comma 1, L. n. 633/1941) articolo modificato dalla legge 166/2024;
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis, comma 2, L. n. 633/1941) articolo modificato dalla legge 166/2024;
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche,

scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un opera dell' ingegno protetta dal diritto d autore, o parte di essa (art. 171 ter, L. n. 633/1941) articolo modificato dalla legge 166/2024;

- Abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (art. 171 ter, comma 1, lett. b), L. n. 633/1941);

- In assenza di concorso nella duplicazione o riproduzione, introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, o distribuzione, commercializzazione, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, diffusione mediante ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui all'art. 171 ter, comma 1, lett. a) e b) (art. 171 ter, comma 1, lett. c), L. n. 633/1941);

  Detenzione per la vendita o la distribuzione, commercializzazione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (art. 171 ter, comma 1, lett. d), L. n. 633/1941);

- In assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171 ter, comma 1, lett. e);

- Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (art. 171 ter, comma 1, lett. f);

- Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater L. n. 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale (art. 171 ter, comma 1, lett. f bis) L. n. 633/1941);

- Abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171 ter, comma 1, lett. h), L. n. 633/1941);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercializzazione, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (art. 171 ter, comma 2, lett. a) L. n. 633/1941);

- Comunicazione al pubblico, al fine di lucro, con immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter, comma 1, lett. a bis), L. n. 633/1941);

- Commissione dei reati di cui all'art. 171 bis, comma 1, L. n. 633/1941, attraverso l'esercizio

in forma imprenditoriale di attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (art. 171 ter, comma 2, lett. b), L. n. 633/1941);

- Promozione o organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171 ter, comma 1, L. n. 633/1941 (art. 171 ter, comma 2, lett. c), L. n. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies L. n. 633/1941) articolo modificato dalla L 166/2024;
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. (art. 171 octies L. n. 633/1941).

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies, D.Lgs. n. 231/01 inserito dall'art. 4 della L. 3 agosto 2009 n. 116 e sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121**)

Puniti con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

**Reati Ambientali (art. 25 undecies, D.Lgs. n. 231/01 introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e modificato dall'art. 1, comma 8, della L. 22 maggio 2015, n. 68, modificato dal D.Lgs. 21/2018 e dalla Legge 137/2023)**

1. Reati previsti dal Codice Penale:

1a) Puniti con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote e con le sanzioni interdittive non superiori a 1 anno:

- Inquinamento ambientale, anche in forma colposa (art. 452 bis c.p.). [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]

1b) Puniti con la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote e con le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01:

- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.). [articolo modificato dalla L. n. 137/2023].

1c) Puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote:

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.).

1d) Puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote:

- Per i delitti associativi aggravati dall' art. 452 octies c.p.

1e) Puniti con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote:

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.).

1f) Puniti con la sanzione pecuniaria fino 250 quote:

- Uccisione distruzione cattura prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette art. 727 bis c.p.

1g) Puniti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote:

- Distruzione o deterioramento di habitat all' interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma1 lett. a) e b) vengono applicate inoltre le sanzioni interdittive art. 9 per un periodo non superiore ad un anno per il delitto di cui alla lettera a).

1h) Puniti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote:

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (in violazione dei commi 3 ,5 primo periodo e 13 D.Lgs. n. 152/2006, art. 137).

1i) Puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote:

- Art. 137 comma 2, 5 secondo periodo e 11.

1j) Puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 500 o da 400 a 800 quote e con la sanzione interdittiva della durata non superiore a 6 mesi (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01) ovvero con l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231/01) se l'Ente o una sua Unità Organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di:

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.).

2. Reati previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, cd. TUA:

2.1 Art. 137 TUA:

2.1.a) Puniti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote:

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (art. 137, comma 3, TUA);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'autorità competente (art. 137, comma 5, primo periodo, TUA);
- Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato dalle autorità competenti (art. 137, comma 13, TUA).

2.1.b) Puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e con le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi:

- Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 2, TUA);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (art. 137, comma 5, secondo periodo, TUA);
- Scarichi sul suolo e scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in violazione dei divieti previsti dagli artt. 103 e 104 TUA (art. 137, comma 11, TUA).

2.2 Art. 256 TUA, Attività di gestione di rifiuti non autorizzata:

2.2.a) Puniti con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote:

- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti non pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a), TUA);
- Deposito temporaneo o presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, TUA).

2.2.b) Puniti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote:

- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. b), TUA);
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo, TUA);
- Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5, TUA).

2.2.c) Puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e con le sanzioni interdittive non superiori a 6 mesi:

- Discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo, TUA).

2.2.d) Le sanzioni pecuniarie di cui al punto 2.2.b) del presente articolo sono ridotte della

metà nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256, comma 4, TUA)

2.3 Art. 257 TUA, Bonifica dei siti:

Puniti con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote:

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti, senza provvedere a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257, comma 1, TUA).

Puniti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote:

- Inquinamento aggravato dall'utilizzo di sostanze pericolose (art. 257, comma 2, TUA).

2.4 Art. 258 TUA, Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari:

Puniti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote:

- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4, secondo periodo, TUA).

2.5 Art. 259 TUA, Traffico illecito di rifiuti:

Punito con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote:

- Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, comma 1, TUA).

2.6 Art. 260 bis TUA, Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti:

Puniti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote:

- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 6, TUA);
- Trasporto di rifiuti pericolosi (art. 260 bis, comma 7, secondo periodo, e terzo TUA);
- Uso, durante il trasporto, di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulle composizioni e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 bis, comma 7, terzo periodo, TUA)
- Trasporto di rifiuti accompagnato da copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260 bis, comma 8, primo periodo, TUA);

Puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote:

- Trasporto di rifiuti pericolosi accompagnato da copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260 bis, comma 8, secondo periodo, TUA).

2.7 Art. 279 TUA:

Punito con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote:

- Superamento dei valori limite di emissione (art. 279, comma 5, TUA);

3. Reati previsti dalla L. 28 dicembre 1993, n. 549:

Puniti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote:

- Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego di sostanze lesive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, L. n. 549/1993).

4. Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202:

4.1 Puniti con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote:

- Sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti (art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 202/2007);

4.2 Puniti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive non superiori a 6 mesi (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01) ovvero con l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231/01) se l'Ente o una sua Unità Organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di:

- Sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo (art.9 comma 2, D.Lgs. n. 202/2007)

4.3 Puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive non superiori a 6 mesi (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01) ovvero con l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231/01) se l'Ente o una sua Unità Organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di:

- Inquinamento doloso in mare di sostanze inquinanti con danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (art. 8 comma 2, D.lgs 202/2007)

**Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies, D.Lgs. n. 231/01 Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012; modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023)**

Puniti con la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di euro 150.000,00 e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive della durata non inferiore a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01:

- Occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto - e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo - revocato o annullato, se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, sono minori in età non lavorativa, ovvero sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis c.p. (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Puniti con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote:

- Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Tali condotte possono essere aggravate nei casi in cui siano finalizzate a reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo, riguardino l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, ovvero siano commesse al fine di trarne profitto, anche indiretto (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023].

Puniti con la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive della durata non inferiore a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01:

- Favoreggiamento della permanenza dello straniero irregolare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del D.Lgs. n. 286/1998, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'art. 12 del predetto D.Lgs. (art. 12, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

**Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.Lgs. n. 231/01, inserito dall'art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167); modificato dal D.Lgs. n. 21/2018**

Puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive della durata non inferiore a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01, ovvero con la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ex art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231/01, qualora l'Ente o una sua Unità Organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti:

- Segregazione razziale e Apartheid (art. 3, comma 3 bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654).

**Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 quaterdecies, D.Lgs. n. 231/01 inserito dall'art. 5 della L. 3 maggio 2019, n. 39, di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014)**

Puniti con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive della

durata non inferiore a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01, in caso di delitti:

- Frode in competizioni sportive (art. 1, L. 13 dicembre 1989, n. 401);
- Esercizio abusivo di organizzazione del gioco del lotto o di concorso pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
- Organizzazione di scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE);
- Organizzazione, esercizio e raccolta a distanza, senza la prescritta concessione, di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche nel caso in cui i giochi d'azzardo siano esercitati a mezzo di apparecchi vietati dall'art. 110 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U. delle leggi di pubblica sicurezza) (art. 4, co. 1 e 4 della L. 13 dicembre 1989, n. 401);
- Svolgimento in Italia – da parte di chiunque sia privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza – di qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero (art. 4, co. 4 bis della L. 13 dicembre 1989, n. 401);
- Raccolta o prenotazione di giocate del lotto, di concorso pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica da parte di chiunque sia sprovvisto di apposita autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione (art. 4, co. 4 ter della L. 13 dicembre 1989, n. 401).

Puniti con la sanzione pecuniaria fino a 260 quote per le contravvenzioni:

- Esercizio abusivo dell'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità e
- Vendita sul territorio nazionale, senza l'autorizzazione dell'Agenzia delle dogane de dei monopoli, di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché partecipazione a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
- Organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità diverse da quelle previste dalla legge, anche da parte di taluno che sia titolare della prescritta concessione (art. 4, co. 1 della L. 13 dicembre 1989, n. 401);
- Pubblicizzazione all'esercizio di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui all'art. 4, co. 1 della L. 13 dicembre 1989, n. 401;
- Pubblicizzazione in Italia, in qualsiasi modo, a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (art. 4, co. 2 della L. 13 dicembre 1989, n. 401);
- Partecipazione a concorso, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui all'art. art. 4, co. 1 della L. 13 dicembre 1989, n. 401, fuori dei casi di concorso in uno dei reati ivi previsti (art. 4, co. 3 della L. 13 dicembre 1989, n. 401).

**Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/01, inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, concernente "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020**

Delitti di cui al D.Lgs. n. 74/2000:

- Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

- Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- Per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- Per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (D.Lgs. art. 5 comma 1 156/2022)

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1 bis l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

**Reato di contrabbando 25 sexiesdecies Contrabbando (articolo aggiunto da art. 5 comma1 lettera d) D.Lgs 14 Luglio 2020 n. 75) e modificato art. 4 comma 1 lett. a) b) e c) del D.Lgs 26 settembre 2024 n 141**

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 200 quote:

- In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote:

- Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro;
- Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141.

**Delitti contro il patrimonio culturale art. 25 septiesdecies Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, della Legge 9 marzo 2022, n. 22**.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote.

- In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote:

- In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del c.p.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote:

- In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del c.p.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote:

- In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del c.p.

Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

**Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 Octiesdecies) Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, della Legge 9 marzo 2022, n. 22**

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote:

- In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies c.p.

Si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1.

**Reati transazionali (L. 16 marzo 2006 n. 146, artt. 3 e 10)**

L'art. 3 L. n. 146/2006 indica i requisiti che attribuiscono il carattere della transnazionalità ad un reato[3]:

a) Coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato[4] nella commissione di un reato;

b) Pena edittale della reclusione non inferiore, nel massimo, a quattro anni;

c) Realizzazione del reato, alternativamente, con una delle seguenti modalità:

   - in più di uno Stato;
   - in un solo Stato, nel caso in cui la preparazione, pianificazione, direzione o il controllo siano avvenute in altro Stato;
   - in uno Stato ma con il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
   - in uno Stato, con effetti sostanziali in altro Stato.

L'art. 10 della legge in oggetto contempla una serie di reati che possono fondare la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/01, solo nel caso in cui abbiano carattere transnazionale.

a) Puniti con la sanzione amministrativa da 400 a 1000 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a 1 anno, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01:

   - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
   - Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art.416 bis c.p.);
   - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
   - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

b) Puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 1000 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 2 anni, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01:

   - Disposizioni concernenti il traffico di migranti, trasporto di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12, comma 3, anche aggravato ex artt. 3 bis e 3 ter, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e contraffazione di titoli di soggiorno (art. 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

c) Puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote e, in caso di condanna, con le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 2 anni, ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01:

   - Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

d) Puniti con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote:

---

[3] La L. n. 146/2006 non ha introdotto una nuova fattispecie di reato, in aggiunta o in sostituzione di quelle precedenti, ma ha individuato una qualifica ulteriore, vale a dire la transnazionalità, che può essere attribuita a qualsiasi reato, già previsto, nel caso in cui rispetti i requisiti di cui all'art. 3 della medesima legge.

[4] V. Cass. S.U., 31 gennaio 2013, n. 18374: 'Gruppo organizzato è certamente un quid pluris rispetto al mero concorso di persone, ma è un minus rispetto alla associazione a delinquere. Per la sua configurazione è, infatti, richiesta soltanto una certa stabilità dei rapporti, un minimo di organizzazione senza formale definizione dei ruoli, la non occasionalità o estemporaneità della stessa, la costituzione in vista anche di un solo reato, per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale'.

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (artt. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Reati commessi all'estero.

Secondo l'art. 4 del Decreto, la Società può essere chiamata a rispondere in Italia per illeciti commessi all'estero in relazione a reati contemplati dallo stesso Decreto. Tale norma sottolinea la necessità di non lasciare priva di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del Decreto) su cui si fonda la responsabilità della Società per reati commessi all'estero sono indicati negli artt. 7 8 9 10 del Codice Penale.

**Delitti Tentati**

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel capo I del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni in casi in cui la Società impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D.Lgs. n. 231/01).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Società e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di una ipotesi particolare del c.d. recesso attivo, previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

L'esclusione della responsabilità amministrativa della Società: la c.d. esimente.

In base all'art. 6 del Decreto, qualora il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa, la Società non ne risponde nel caso in cui provi:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di aver istituito un Organismo di Vigilanza interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e verifica, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento;
- che i soggetti che hanno commesso il reato hanno eluso fraudolentemente il Modello di Organizzazione e di Gestione;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo.

In particolare, per evitare la responsabilità, la Società deve dimostrare l'assenza di colpa organizzativa, cioè che il reato è stato commesso nonostante l'avvenuta adozione di tutte le misure idonee alla prevenzione dei reati ed alla riduzione del rischio di loro commissione da parte della Società stessa.

Il Modello, per avere efficacia esimente, deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In base all'art. 7 del Decreto, qualora il reato venga commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, la Società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Detta inosservanza è in ogni caso esclusa qualora la Società, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In tal caso il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In particolare, l'efficace attuazione del Modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano rilevate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, sì da garantire le sopra indicate esigenze, sulla base dei codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

### 1.5 I reati-presupposto commessi all'estero

Secondo l'art. 4, l'ente che ha la sede principale in Italia può essere chiamato a rispondere, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, anche per reati commessi all'estero. Il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, sia apice o sottoposto, e deve rientrare nei casi e nelle condizioni previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.

### 1.6 Le sanzioni amministrative a carico dell'ente

Il D.Lgs. n. 231/2001 adotta un impianto sanzionatorio fondato sull'irrogazione di pene pecuniarie, pene interdittive, confisca del prezzo o del profitto del reato e pubblicazione della sentenza.
Le sanzioni pecuniarie sono decise dal giudice attraverso un sistema basato su "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, e di importo variabile fra un minimo di € 258,22 ed un massimo di € 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determinerà:

- sia il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- sia l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

La pena pecuniaria può essere aumentata nel caso in cui un ente sia ritenuto responsabile della commissione di una pluralità di reati (ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 231/2001).
Ovvero ridotta quando:

- il delitto-presupposto non si realizzi ma rimanga nella forma del tentativo;
- l'apicale/sottoposto abbia commesso il reato nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente ne abbia ricavato un vantaggio minimo o nullo;
- il danno provocato sia di particolare tenuità;
- prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze, ovvero si sia efficacemente adoperato in tal senso; sempre prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, sia stato adottato e attuato un Modello organizzativo idoneo a prevenire ulteriori simili reati.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito e si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Esse sono:

- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (anche limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni);
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- infine, l'interdizione dall'esercizio dell'attività (che comporta la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali a tale attività), quando l'applicazione delle altre sanzioni risulti inadeguata.

Il giudice determina il tipo e la durata – da 3 mesi a 2 anni – delle sanzioni interdittive, tenendo conto

dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicare congiuntamente più di una sanzione.
L'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e il divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicati, nei casi più gravi, in via definitiva.
Nel caso in cui l'irrogazione della sanzione interdittiva comporti l'interruzione di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità, ovvero gravi conseguenze occupazionali, il giudice può nominare un Commissario che prosegua l'attività dell'ente (art. 15 D.Lgs. n. 231/2001).
Anche le sanzioni interdittive posso essere ridotte nei casi di delitto tentato, e addirittura non applicate nelle ipotesi di riduzione della pena pecuniaria più sopra indicate ai punti b) e c).
Quando sussistono gravi indizi per ritenere la responsabilità dell'ente e vi sia il fondato pericolo che vengano commessi illeciti simili, il giudice può applicare una sanzione interdittiva, prima della pronuncia della sentenza di condanna, quale misura cautelare (artt. da 45 a 52 D.Lgs. n. 231/2001)
Vale, infine, segnalare come l'inosservanza delle sanzioni interdittive, o delle misure cautelari interdittive, comporti gravi conseguenze sia per il soggetto che non le rispetti sia per l'ente che da tale violazione trae vantaggio. Per il primo, infatti, è prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, al secondo, invece, possono essere irrogate ulteriori pene pecuniarie e interdittive.

### 1.7 Vicende modificative dell'ente

Nel quadro sanzionatorio delineato dal D.Lgs. n. 231/2001, il legislatore ha voluto garantire la punibilità dell'ente anche nel caso in cui la compagine sociale si modifichi a seguito di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda.
Il fine, evidente, è quello di evitare che, tramite tali operazioni, si possa facilmente eludere la responsabilità amministrativa dell'ente, senza, d'altro canto, penalizzare i legittimi interventi di riorganizzazione aziendale.
La trasformazione comporta un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario, pertanto, permane la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla trasformazione stessa (art. 28 D.Lgs. n. 231/2001). In ossequio alle norme generali del Codice Civile (art. 2504-bis c.c.), l'ente che risulta dalla fusione - anche per effetto d'incorporazione – assume diritti e obblighi derivanti dalle attività proprie delle società estinte e risponde, quindi, anche dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 D.Lgs. n. 231/2001).
L'art. 30 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimanga responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.
Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.
Tuttavia, tale limite non si applica alle società a cui è stato devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato, così come restano in capo a queste società le sanzioni interdittive per i reati commessi nell'esercizio dei rami di attività trasferiti.
Sempre nel caso di fusione o scissione, il giudice dovrà commisurare la sanzione pecuniaria facendo riferimento alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente a cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione (art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001). Tale principio trova applicazione ove la fusione/scissione sia avvenuta prima della conclusione del giudizio.
Inoltre, l'ente risultante dalla fusione o dalla scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, quando ha già eliminato le carenze organizzative che resero possibile la commissione del reato, ha già provveduto a risarcire il danno e ha messo a disposizione per la confisca il profitto del reato (art 31, commi 2, 3 e 4).
L'art. 33 del D.Lgs. n. 231/2001 disciplina unitariamente la cessione e il conferimento d'azienda. Il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, salvo il beneficio della previa escussione di quest'ultimo, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e solamente per le sanzioni pecuniarie che risultino dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti di cui era a conoscenza. Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza – c.d. sottoposti –, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
Tuttavia, tale inosservanza è esclusa se la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, il detto Modello di organizzazione, gestione e controllo, contribuendo così ad individuare ed eliminare efficacemente ogni situazione di rischio.I modelli di organizzazione, gestione e controllo.

### 1.8 I modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto fondamentale del D. Lgs. n. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente, idoneo ad escludere la "colpa organizzativa", ad appositi Modelli di organizzazione, gestione e controllo dell'ente.

Nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, quindi, la società non risponde se prova:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un Organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che gli apici hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e di gestione; che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo.

### 1.9 L'accertamento dell'illecito amministrativo

Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato si osservano, oltre alle specifiche norme dettate dal D.Lgs. n. 231/2001, le disposizioni del Codice di Procedura Penale e del D.Lgs. n. 271/1989. Quindi, la responsabilità dell'ente per l'illecito derivante da reato, pur essendo una responsabilità di tipo amministrativo, viene accertata nell'ambito di un procedimento penale e, precisamente, dallo stesso giudice chiamato a decidere sul reato-presupposto commesso dal soggetto apicale o dal sottoposto (artt. 36 e 38 D.Lgs. n. 231/2001)

Tuttavia, ex art. 37 D.Lgs. n. 231/2001, non si può procedere all'accertamento dell'illecito amministrativo in capo all'ente quando l'azione penale nei confronti dell'apicale/sottoposto, autore del reato, non può essere iniziata o proseguita per mancanza della querela, dell'istanza di procedimento, della richiesta di procedimento o dell'autorizzazione a procedere (vale a dire delle condizioni di procedibilità di cui agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

Si ricorda, infine, che la responsabilità dell'ente è sostanzialmente di carattere colposo. Pertanto, il giudice penale sarà chiamato a svolgere:

- una verifica sulla sussistenza del reato-presupposto;
- un'indagine circa la reale responsabilità/colpa della società, che accerti altresì l'efficace adozione e attuazione di misure volte alla prevenzione del reato;
- un sindacato di idoneità su tali misure e sui Modelli organizzativi adottati, vale a dire sulla loro capacità di azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi per cause indipendenti.

## 2. Governance ed Organizzazione di PRO RECCO WATERPOLO

### 2.1 La Società

La Pro Recco Waterpolo è un'associazione sportiva dilettantistica costituita il 6 Agosto 2024.

La società esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con riferimento alle discipline sportive acquatiche di nuoto, pallanuoto, tuffi, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo, nuoto per salvamento e delle attività ginnico motorie acquatiche applicative delle prime, oltre che per tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi, sia a livello agonistico che per puro spirito formativo, ricreativo, ludico, motorio ed amatoriale, e più in generale per svolgere ogni altra disciplina sportiva regolamentata dagli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP (FSN/DSA/EPS ecc.) e/o comunque considerata ammissibile dai Regolamenti e dalle disposizioni del CONI, del CIP e del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

È diretta da un Amministratore Unico, il Sig. Maurizio Felugo, che è stato identificato come unica figura apicale.

La struttura della Società è definita nell'allegato A - Organigramma aziendale, su cui sono definite tutte le funzioni e gli incarichi rispetto ai vari sistemi: amministrazione, gestione, ecc.

La Società ha attivato un sistema di procedure documentate che governano i vari processi, dove sono descritte le responsabilità delle singole funzioni, in particolare dell'amministratore unico.

### 2.2 Modello di governance della Società

La struttura di *corporate governance* della Società è basata sul sistema di amministrazione e controllo tradizionale. Gli organi societari sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo amministrativo (es. Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico);

Il controllo contabile è affidato ai consulenti esterni della società in materia contabile e fiscale, nominati

dall'Assemblea dei Soci e/o dall'amministratore unico.

## 2.3 La struttura organizzativa della Società

### 2.3.1 Struttura organizzativa

Nella definizione dell'organizzazione aziendale, la Società rispetta il principio di segregazione delle funzioni assegnando all'"Area Sportiva", le principali attività caratteristiche del Business inerente ad una società sportiva ed all'"Area Aziendale", le Funzioni/Uffici a supporto del Business.
L'organizzazione aziendale è regolamentata sia dalle "Procedure" che definiscono specifici principi di comportamento su determinati ambiti aziendali, nonché le regole di funzionamento per la gestione di determinati processi aziendali, che dalle "Istruzioni operative" che definiscono l'operatività quotidiana di dettaglio per specifici ambiti e materie.

### 2.3.2 Deleghe e poteri

La Società mantiene un sistema di deleghe/poteri e procure articolato, documentato e allineato alla struttura organizzativa. Si rimanda alla delega di autorità e politica interna.
La documentazione concernente le deleghe di poteri, procure o designazioni relative ai consiglieri ed ogni altro dirigente o altro personale della Società è conservata presso la Società. Il sistema di deleghe e poteri così come articolato risulta allineato e funzionale alla struttura organizzativa sopra rappresenta.

### 2.3.3 Le regole comuni di gestione della società

Tutte le Aree della Società si adoperano per garantire una visione unitaria di approccio operativo nello sviluppo degli affari e delle attività operative quotidiane, condividendo ed attenendosi costantemente al sistema di valori etici statuiti, agli standard minimali aziendali, alle regole imposte dal Codice della Giustizia Sportiva, e a quelle del CONI e/o dal CIP (FSN/DSA/EPS ecc.).
Per quanto riguarda le attività eventualmente esternalizzate, i rapporti con le controparti sono disciplinati da appositi convenzioni/contratti approvati dall'Amministratore Unico.
I responsabili delle Aree aziendali, indipendentemente dalle aree di competenza presidiate, devono seguire le seguenti regole di carattere comune; sul piano gestionale e organizzativo:

- porre in essere le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi fissati; fornire periodici e compiuti riferimenti sulle attività espletate, sull'esercizio dei poteri delegati, nonché sulle eventuali criticità individuate;
- attivare interventi volti al superamento delle problematiche e criticità emerse nella gestione delle singole Unità Organizzative;
- assicurare la gestione del personale assegnato, promuovendone la motivazione, il coinvolgimento e lo sviluppo professionale, a livello individuale e di team;
- assicurare, in coerenza con il disegno e le scelte organizzative aziendali, un adeguato e funzionale presidio organizzativo della propria Unità Organizzativa teso a:
    - ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane;
    - garantire la validità degli investimenti individuati, nonché la preservazione del patrimonio attribuito, in tutte le sue diverse componenti;
    - preservare le condizioni organizzative/operative volte a fornire attendibilità e riservatezza ai dati contabili ed extra contabili trattati nell'ambito delle proprie attività operative;
    - individuare le esigenze di coordinamento delle attività rientranti nell'ambito delle proprie Unità, attribuendo le relative responsabilità nel rispetto dei principi di funzionalità ed economicità.

### 2.3.4 Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

L'istituzione e il mantenimento del sistema di controllo e la periodica valutazione della sua efficacia da parte del management presuppongono un modello che sia generalmente accettato, rigoroso, completo - che consideri cioè ogni aspetto rilevante del sistema di controllo interno - e che ne guidi, perciò, l'adeguata realizzazione e la corretta valutazione. Il modello di riferimento definisce infatti le caratteristiche delle componenti presenti in un ideale sistema di controllo che rappresentano la base da cui l'impresa parte per strutturare correttamente il proprio sistema in coerenza con le condizioni organizzative e di business in cui opera il processo, attuato dall'organo amministrativo, dal management e dal personale volto a fornire la ragionevole certezza relativamente al raggiungimento degli obiettivi aziendali rappresentati da:

- efficacia ed efficienza delle attività operative (operations);

- attendibilità dell'informativa finanziaria (reporting);
- conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili (compliance).

Le attività operative sono intese come l'insieme dei processi operativi attraverso cui si sviluppa il business aziendale; in questo ambito il sistema di controllo è finalizzato a garantire l'impiego efficace ed efficiente delle risorse interne ed esterne e include i controlli inerenti le performance aziendali e la salvaguardia del patrimonio aziendale.
Il reporting è inteso come l'insieme dei processi di raccolta, elaborazione e pubblicazione delle informazioni di carattere economico-finanziario; in questo ambito il controllo è finalizzato ad assicurare l'attendibilità dell'informativa prodotta sia ai fini esterni sia ai fini interni per supportare le decisioni aziendali.

## 3. Il Modello di Organizzazione e Gestione della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

### 3.1 Premessa

Come rappresentato nel suo Codice Etico, la Società intende affermare il valore di tutti quei principi etici il cui rispetto assicura che gli affari e le attività aziendali siano condotti senza pregiudizio della propria posizione ed immagine, della salute e del lavoro dei propri dipendenti e più in generale dei molteplici portatori di interesse rispetto alle proprie attività.
A tal fine, la Società è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo fra l'altro a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e partner d'affari.
Per tale ragione, nell'adottare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e conformemente agli indirizzi delle Linee Guida emesse da Confindustria, la Società persegue oltre al beneficio dell'esimente, anche l'obiettivo di integrare nel suo complesso il proprio Sistema di Controllo Interno, assicurandone nel tempo l'aderenza alle buone pratiche e ad elevati standard etici, favorendo al contempo un'efficiente gestione dell'attività aziendali.

### 3.2 Destinatari del Modello

I principi ed i contenuti del Modello 231 sono destinati a tutti coloro che operano a diverso titolo ed ai vari livelli di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché tutti i soggetti terzi con cui la Società entra in relazione.
In particolare, gli organi sociali, il management ed il personale dipendente sono tenuti all'osservanza e alla concreta attuazione dei principi e dei contenuti del Modello 231 senza eccezione alcuna.
I collaboratori esterni, i partner commerciali, i fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società, sono tenuti all'osservanza di tutti i principi del Codice Etico ad essi applicabili.
La Società assume inoltre tutte le misure idonee a far sì che i consulenti, i partner commerciali e finanziari, i fornitori, i clienti e – in generale – tutti i terzi con i quali la Società intrattiene rapporti inerenti le proprie attività sociali, garantiscano, nello svolgimento di tali rapporti, il rispetto delle norme di legge e si astengano dal porre in essere comportamenti rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello stesso, e le sue procedure di attuazione, nonché a contribuire attivamente alla sua attuazione e ad informare l'Organismo di Vigilanza sulle eventuali carenze.

### 3.3 Finalità e principi del Modello.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire che la Società condanna i comportamenti illeciti in quanto contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici della Società;
- adeguare il proprio sistema di controllo interno ai requisiti definiti dalla legge e/o consolidati dalla giurisprudenza ai fini dell'efficacia esimente del Modello stesso;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Società dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal D.Lgs. n. 231/01, nonché della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare, ed evidenziare i potenziali effetti negativi anche indiretti su tutti i portatori di interesse;
- consentire alla Società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

Mediante le attività di formazione e comunicazione, la Società intende inoltre rendere consapevoli tutti i destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, nonché del fatto che alla

violazione dello stesso conseguono le relative sanzioni disciplinari.
I principi adottati nella costruzione del Modello sono in particolare finalizzati a superare un eventuale sindacato di merito sull'efficacia esimente del Modello, come di seguito illustrato:

- per il Modello:
  - sono state individuate le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
  - i protocolli di controllo sono stati definiti in modo tale da non poter essere elusi se non fraudolentemente (vale a dire, con la volontà di ingannare);
  - si è avuto riguardo all'idoneità del Modello in generale, e dei protocolli di controllo nello specifico, rispetto all'obiettivo di prevenire reati della stessa specie dei reati presupposto;
  - sono state poste in essere le azioni necessarie all'efficace attuazione del Modello.
- per l'Organismo di Vigilanza:
  - sono stati definiti i compiti e le responsabilità concernenti la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura dell'aggiornamento dello stesso;
  - sono stati previsti specifici poteri di iniziativa e di controllo, attuabili in autonomia anche grazie ad una apposita previsione di capacità di spesa e di specifici poteri di comando verso alcune funzioni e direzioni aziendali;
  - sono stati definiti criteri e procedure per le attività di vigilanza utili ad assicurare l'efficacia e l'adeguatezza delle stesse;
  - sono stati previsti obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza di carattere generale per tutti i dipendenti e di carattere specifico per talune Direzioni e Funzioni della Società;
  - è stato introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello e allineato a quanto previsto dal Decreto whistleblowing.

Per l'identificazione e la valutazione di adeguatezza delle misure preventive dei reati di natura colposa concernenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, si è fatto specifico riferimento alle previsioni ed agli indirizzi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, considerando che, per rafforzare la prevenzione sull'ambito in oggetto, la Società ha adottato un *Modello Organizzativo ai fini della sicurezza,* conforme, per l'appunto, all'art. 30 del Decreto in parola.
Per la valutazione di adeguatezza delle misure preventive dei reati ambientali si è fatto riferimento alle previsioni ed agli indirizzi del Testo Unico Ambiente e alle buone pratiche di riferimento per la "Gestione del Sistema Ambientale".
Per la valutazione di adeguatezza delle misure preventive si sono inoltre tenute in specifica considerazione le responsabilità relative ai reati cosiddetti transnazionali introdotte dalla legge 146/2006.
La Società ha tenuto in specifica considerazione i principi generali concernenti l'identificazione dei controlli nell'ambito del Modello richiamati da tali Linee Guida:

- *Il principio di "segregazione dei compiti", o di "segregazione delle funzioni": "Nessuno può gestire in autonomia un intero processo".*

L'implementazione di tale principio richiede che nessuno debba essere in grado di porre in essere autonomamente tutte le attività che consentono di perfezionare un'operazione aziendale, in particolare nei rapporti verso terzi. Sotto il profilo concettuale, tale principio si realizza assicurando che almeno una fra le fasi di autorizzazione, esecuzione, registrazione, contabilizzazione, regolamento, controllo di uno stesso processo debba essere effettuata da un soggetto diverso da chi ha compiuto le altre.
Sul piano della concreta organizzazione aziendale, tale principio richiede inoltre, in particolare:

a) che a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
b) che i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
c) che i poteri autorizzativi e di firma formalmente assegnati siano coerenti con le effettive responsabilità organizzative affidate.

- *Il principio di "tracciabilità" delle operazioni/transazioni: "Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua".*

L'implementazione di tale principio richiede che ogni operazione aziendale sia documentata in modo tale da consentirne il controllo, anche di merito e/o a posteriori, nonché la ricostruzione dei passaggi che hanno condotto al perfezionamento della transazione (avvio, autorizzazione, esecuzione, registrazione, contabilizzazione, etc.).
Peraltro, la salvaguardia dei dati in ambito informatico è anche prevista nell'ambito delle misure di sicurezza

da adottarsi a fronte del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito anche "Codice Privacy"), nonché dal Regolamento Europeo GDPR 679 del 2016 (di seguito anche "GDPR") per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici, misure di sicurezza che in parte rilevano anche ai fini della prevenzione di alcuni dei reati presupposto in ambito 231 (art. 24-bis: delitti informatici e trattamento illecito di dati).

- *Il principio di "documentazione delle attività di controllo": "Documentazione dei controlli" (riferito all'esecuzione dei controlli, da non confondersi con la documentazione dei controlli da effettuarsi).*

L'implementazione di tale principio richiede che le attività di controllo effettuate nell'ambito del complessivo Sistema di Controllo Interno siano documentate (in altri termini, che ne venga lasciata traccia riscontrabile). Le modalità di documentazione dei controlli possono essere le più diverse, su supporto cartaceo (spunte, verbali, sigle, etc.) o informatico (traccia informatica delle autorizzazioni, registro informatico dei risultati dei controlli automatizzati, etc.).

### 3.4 Metodologia per la predisposizione e l'aggiornamento del Modello

L' adozione del Modello ha come obiettivo quello di migliorare il proprio sistema di controllo interno limitando in maniera significativa il rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa in oggetto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 ed e teso a favorire:

- Valutazione dei rischi, svolta tenendo in considerazione sia la probabilità di accadimento che il potenziale impatto, alla luce dei presidi di controllo posti in essere dalla Società;
- Disegno e implementazione delle azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto 231, alla luce e in considerazione delle Linee Guida di Confindustria, nonché dei fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi in coerenza con le responsabilità assegnate;
- Definizione/revisione della composizione, delle attribuzioni e delle modalità per la dotazione di risorse dell'Organismo di Vigilanza;
- Definizione/revisione delle modalità di diffusione del Modello e di coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle relative procedure e regole comportamentali;
- Previsione/revisione delle modalità di verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché di aggiornamento periodico del Modello.
- Previsione di un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello nonché in linea con quanto in materia di whistleblowing nel settore privato.

Con riferimento alla valutazione dei rischi effettuata dalla Società, si informa che:

- È di tipo qualitativo,
- Non ha riguardato il singolo evento di rischio, ma è stata strutturata per gruppi omogenei di rischi, coincidenti con le attività sensibili precedentemente identificate,
- È stata svolta tenendo in considerazione sia la probabilità di accadimento che il potenziale impatto, alla luce dei presidi di controllo posti in essere dalla Società.

Ai fini dell'attività di valutazione dei rischi, sono stati tenuti in considerazione i seguenti fattori:

- La dimensione della Società ed il suo livello agonistico,
- Le terzi parti pubbliche o private con cui la Società ha a che fare nello svolgimento del proprio business (partner commerciali, intermediari, associazioni di tifosi, pubblici ufficiali, ecc.) e la natura e l'entità delle interazioni con tali terze parti;
- Gli stakeholders della Società;
- Gli obblighi e gli adempimenti di legge, normativi, contrattuali e professionali applicabili.

Ogni attività è stata valutata con una scala a cinque livelli in termini di impatto e di probabilità, così come di seguito descritte.

Valutazione della probabilità di accadimento:

- Nullo:
  - < 1% della probabilità di accadimento entro il prossimo biennio,
    - Accadimento dell'evento ritenuto remoto.
- Basso :

    - 1-5% della probabilità di accadimento entro il prossimo biennio,
        - Accadimento dell'evento ritenuto improbabile.
- Medio:
    - 5-25% della probabilità di accadimento entro il prossimo biennio,
        - Accadimento dell'evento ritenuto poco probabile.
- Alto:
    - 25-50% della probabilità di accadimento entro il prossimo biennio,
        - Accadimento dell'evento ritenuto probabile.
- Serio:
    - ≥ 50% della probabilità di accadimento entro il prossimo biennio,
        - Accadimento dell'evento altamente probabile.

Valutazione dell'impatto:

- Nullo:
    - Sanzioni aventi impatto economico trascurabile,
    - Impatto reputazionale irrilevante,
    - Ripercussioni sull'efficienza di un processo aziendale non critico per il business.
- Basso:
    - Sanzioni aventi impatto economico medio-basso,
    - Impatto reputazionale contenuto,
    - Ripercussioni sull'efficienza/continuità di uno o più processi non core per il business.
- Medio:
    - Sanzioni aventi impatto economico medio-alto,
    - Impatto reputazionale contenuto,
    - Ripercussioni sull'efficienza/continuità di uno o più processi core per il business.
- Alto:
    - Sanzioni aventi impatto economico alto e/o altre conseguenze rilevanti sul business,
    - Impatto reputazionale medio-alto,
    - Ripercussioni sull'efficienza/continuità di uno o più processi aziendali critici per il business.
- Serio:
    - Sanzioni aventi impatto economico elevato e/o altre conseguenze critiche sul business,
    - Impatto reputazionale critico,
    - Ripercussioni sulla capacità di perseguire una o più strategie "chiave" per la crescita o la
    - continuità del business.

### 3.5 Componenti e contenuti del Modello di Organizzazione Gestione e controllo della Società

#### 3.5.1 Requisiti di legge

Per i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo finalizzati alla prevenzione dei reati presupposto l'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede, al comma 2, i seguenti requisiti:

- che siano individuate le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- che siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- che siano individuate modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- che siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

- che sia introdotto un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello ed in linea con l'art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Alla luce di tali requisiti e delle più generali considerazioni sviluppate nel presente documento, la Società ha individuato le componenti organizzative e documentali del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001.

### 3.5.2 Componenti del Sistema Modello 231 della Società

Il Sistema di controllo 231/ 01 è stato approvato dall'Amministratore Unico della Società, ed è composto dai seguenti elementi:

- il Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001;
- l'Organismo di Vigilanza;
- il Sistema disciplinare e relativo apparato sanzionatorio;
- il Codice Etico;
- documento Safeguarding;
- DVR Decreto legislativo 81 2008;
- le procedure e le norme interne emanate dalla Società ed al cui integrale rispetto sono chiamati tutti i soggetti apicali e sottoposti cui le stesse risultino applicabili.

### 3.5.3 Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

La FIN ha pubblicato le Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta. Infatti, la F.I.N. e le rispettive Affiliate si conformano alle disposizioni legislative di cui al D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 ed alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I e successive modifiche in materia, e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele, in particolare dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le Linee Guida prevedono le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

a) "abuso psicologico", da intendersi come qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
b) "abuso fisico", da intendersi come qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacita fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
c) "molestia sessuale", da intendersi come qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
d) "abuso sessuale", da intendersi qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso e costretto,

manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

e) "negligenza", da intendersi come il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

f) "incuria", da intendersi come la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

g) "abuso di matrice religiosa", da intendersi come l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede;

h) bullismo, cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

i) comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status sociale economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Al fine di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati, Pro Recco Waterpolo ha integrato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 ed il proprio Codice Etico, recependo i principi ed i contenuti delle citate Linee Guida.

## 4. L'Organismo di Vigilanza

### 4.1 Organismo di Vigilanza di PRO RECCO WATERPOLO

Pro Recco Waterpolo affida all'Organismo di Vigilanza, in composizione monocratica, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, oltre che di curarne l'aggiornamento.
L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo da ogni forma d'interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Società.
Lo stesso deve rispondere ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.
Inoltre, i suoi membri devono possedere requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e mancanza di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice della Società.
In ogni caso, è causa di ineleggibilità e revoca dall'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti, specie se per uno dei reati che possono comportare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.
Mediante la costituzione dell'Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto, la Società persegue l'obiettivo di attuare al meglio la cultura dei controlli disciplina in particolare:

- ✓ i criteri di designazione e nomina dei suoi componenti;
- ✓ la loro permanenza in carica;
- ✓ le attività di vigilanza e controllo;
- ✓ la rendicontazione all'organo amministrativo delle attività svolte e delle azioni intraprese;
- ✓ la documentazione dell'attività svolta.

Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza è soggetto ad approvazione da parte dell'organo amministrativo della Società.

### 4.2 I compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti che l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto, possono così schematizzarsi:

- ✓ verifica e vigilanza periodica della:

- effettività del Modello, verificando che i comportamenti posti in essere all'interno della Società corrispondano al Modello predisposto;
- efficacia e adeguatezza del Modello, verificando che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto o dagli artt. 3 e 10 L. 146/2006;

✓ cura del necessario aggiornamento del Modello mediante la presentazione all'organo amministrativo delle proposte di aggiornamento, che deve avvenire qualora si renda necessaria in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, significative modifiche dell'assetto interno della Società o delle modalità di svolgimento dell'attività di impresa, modifiche normative;

✓ raccolta e documentazione delle eventuali irregolarità o violazioni del Modello o del Codice Etico, che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi o dalle segnalazioni, alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e tutti coloro che dovessero venirne a conoscenza;

✓ verifica e accertamento delle informazioni e delle segnalazioni pervenute;

✓ comunicazione all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate del Modello o del Codice Etico, proponendo l'applicazione di sanzioni e procedimenti disciplinari, nel rispetto delle norme e del CCNL vigenti;

✓ verifica dell'adozione di opportune iniziative finalizzate alla divulgazione e conoscenza del Modello e alla formazione e sensibilizzazione del personale sull'osservanza delle relative disposizioni;

✓ organizzazione di corsi di formazione, qualora ritenga di dover integrare quelli organizzati dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza documenta, anche mediante la tenuta di appositi registri, tutta l'attività svolta.
L'Organismo di Vigilanza potrà giovarsi, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

### 4.3 I poteri dell'Organismo di Vigilanza

Per lo svolgimento dei compiti sopra elencati, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di:

✓ colloquiare, senza vincoli di subordinazione gerarchica che possano limitarne la sfera di operatività e/o condizionarne l'autonomia di giudizio, con ogni struttura aziendale;

✓ acquisire informazioni e documenti nei riguardi di qualunque struttura aziendale, a qualsiasi livello della stessa. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alla documentazione e ad ogni altra informazione aziendale che ritenga opportuna;

✓ accertare fatti e comportamenti relativi ad eventuali violazioni, o, in generale, non in linea con i principi prefissati dal Modello o dal Codice Etico;

✓ attuare specifici interventi periodici di controllo sia programmati che non programmati e anche a sorpresa nei confronti delle attività aziendali sensibili;

✓ avvalersi, se del caso, della consulenza e assistenza di soggetti non appartenenti alla compagine aziendale.

All'Organismo di Vigilanza devono anche essere garantite le risorse finanziarie occorrenti per svolgere l'attività di verifica. L'organo amministrativo approva, nel contesto di formazione del *budget* aziendale, un'adeguata dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza, in modo che quest'ultimo possa disporne per lo svolgimento dei propri compiti.

### 4.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Deve essere adottata un'apposita procedura sui flussi informativi con la quale la Società regola le modalità di circolazione delle informazioni e la loro gestione da parte di specifici soggetti.
La violazione degli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza è considerata illecito disciplinare e, pertanto, viene sanzionata secondo quanto al successivo punto 4.7.
Il flusso di informazioni verso l'Organismo di Vigilanza, fra cui rientrano le segnalazioni inerenti alla violazione del Modello o del Codice Etico della Società o a comportamenti illeciti in genere, devono essere effettuati in forma scritta.
La Società, al fine di facilitare i flussi informativi e le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, attiva opportuni canali di comunicazione dedicati, quali e-mail, su indicazione dello stesso.
Le informazioni verso l'Organismo di Vigilanza devono essere conservate, in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.

a) Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi

   1. In generale vige il principio per cui l'Organismo di Vigilanza debba essere informato mediante

apposite segnalazioni scritte in merito ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto;

2. L'obbligo di informazione all'Organismo di Vigilanza è concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza e verifica dell'organismo stesso.
   L'obbligo di dare informazione all'Organismo di Vigilanza ha ad oggetto:
   - ✓ ogni fatto o notizia relativi ad eventi che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità della Società, ai sensi del Decreto;
   - ✓ l'avvio di procedimento giudiziario a carico di amministratori, dirigenti o dipendenti, ai quali siano contestati i reati previsti nel Decreto o nella L. n. 146/2006;
   - ✓ le violazioni del presente Modello o del Codice Etico e i comportamenti che possano far sorgere il sospetto di trovarsi di fronte ad un atto illecito o comunque ad una condotta non in linea con i principi, le procedure e le regole prefissate nell'ambito del Modello;
   - ✓ le anomalie e le atipicità rispetto ai principi delineati nel Modello;
   - ✓ le decisioni di procedere ad operazioni comportanti modifiche dell'assetto societario.
     Tali risultanze devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza immediatamente.
     L'obbligo di dare informazione all'Organismo di Vigilanza riguarda chiunque (in particolare: amministratori, dipendenti e soggetti coinvolti nelle funzioni aziendali a rischio reato) sia a conoscenza delle notizie o dei fatti di cui sopra.
     L'obbligo di informazione coinvolge anche i soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, i collaboratori, i fornitori, ecc.).
     Devono obbligatoriamente e immediatamente essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, per il tramite della singola Funzione, le informazioni concernenti:
   - ✓ i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il Decreto, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Dipendenti od Organi Societari;
   - ✓ le notizie relative ai procedimenti disciplinari avviati o archiviati in relazione alle violazioni del Modello, specificando il tipo di sanzione applicata o i motivi dell'archiviazione.

   Ciascun Responsabile di Area a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali propri comportamenti significativamente difformi da quelli descritti nel processo e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento.
   Inoltre, qualunque soggetto, ivi compresi i membri degli organi sociali, ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni e le relazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza.
   Viene comunque escluso, nella maniera più assoluta, che tutti i soggetti di cui sopra possano sostituirsi alle forze di polizia facendosi carico di attività investigative.
   La Società deve assicurare la massima riservatezza circa l'identità di coloro che effettuano una segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e delle persone segnalate erroneamente o al solo fine di arrecare un pregiudizio alle stesse.
   I segnalanti in buona fede sono comunque garantiti contro ogni forma di ritorsione o penalizzazione.
   La segnalazione deve essere inviata direttamente all'Organismo di Vigilanza in forma scritta.
   L'Organismo di Vigilanza prenderà in considerazione le segnalazioni, anche se rese in forma anonima, qualora siano supportate da elementi fattuali.
   L'Organismo di Vigilanza valuta con attenzione le segnalazioni ricevute e adotta i provvedimenti ritenuti opportuni, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione, il responsabile della presunta violazione e altre persone a conoscenza dei fatti e acquisendo i documenti considerati rilevanti.
   Ogni decisione dell'Organismo di Vigilanza deve essere motivata.

b) Flussi informativi periodici
   All'Organismo di Vigilanza devono essere trasmessi flussi informativi periodici da tutti i soggetti coinvolti con funzioni di controllo nei processi sensibili.
   In particolare, devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza, almeno con cadenza semestrale, le risultanze periodiche dell'attività di controllo posta in essere dai soggetti a tal fine individuati nel presente Modello.
   Tali soggetti devono, con cadenza semestrale:
   - ✓ attestare il livello di attuazione del Modello;
   - ✓ indicare il rispetto dei principi di controllo e comportamento;

- ✓ evidenziare le eventuali criticità nei processi gestiti, gli eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni dettate dal Modello o, più in generale, dall'impianto normativo;
- ✓ indicare le variazioni intervenute nei processi e nelle procedure.

**4.5 Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario**

Si possono individuare tre linee di *reporting* dall'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario:

- ✓ la prima, su base continuativa, direttamente al vertice apicale dell'organo amministrativo, in forma scritta, anche a mezzo e-mail con richiesta della conferma di lettura alla casella di posta elettronica odv231prorecco@gmail.com, nell'ambito dell'informativa sull'attività esercitata;
- ✓ la seconda, su base periodica, all'organo amministrativo. In particolare, l'Organismo di Vigilanza comunica:
  - all'inizio di ogni esercizio: il piano delle attività che si intende svolgere nel corso dell'anno;
  - su base semestrale: una relazione informativa sull'attività di verifica e sull'esito della stessa;
  - annualmente: una relazione informativa sull'attuazione del Modello da parte della Società;
- ✓ la terza, immediata, ai vertici apicali dell'organo amministrativo avente ad oggetto:
  - ogni problematica significativa scaturita dall'attività svolta;
  - eventuali comportamenti o azioni non in linea con le procedure aziendali;
  - la necessità di procedere all'aggiornamento del Modello.

Le comunicazioni verso il vertice societario devono avvenire in forma scritta ed essere conservate, da parte dell'Organismo di Vigilanza, in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.
Inoltre, all'Organismo di Vigilanza può essere richiesto dal vertice dell'organo amministrativo di dare comunicazioni o presentare relazioni in merito all'attività svolta.
I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, devono essere trasmessi alternativamente tramite uno dei seguenti canali:

- trasmissione via e-mail al seguente indirizzo: odv231prorecco@gmail.com
- trasmissione di lettera cartacea indirizzata a: Organismo di Vigilanza 231 di PRO RECCO WATERPOLO – Piazza della Vittoria 12/19, Genova (GE)

**4.6 Segnalazioni**

La Società ha attivato un canale per la segnalazione di informazioni su violazioni consistenti – anche – nella commissione (o tentata commissione) dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o comunque in atti, comportamenti e omissioni non in linea con quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello 231.

Possono effettuare segnalazioni attraverso il canale di segnalazione interna della Società le persone riconducibili alle seguenti categorie:

- i soggetti che partecipano a un processo di selezione per una posizione lavorativa da dipendente presso la Società, limitatamente alle informazioni sulle violazioni acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato, inclusi i soggetti il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, anche in prova (di seguito, "**Dipendenti**");
- gli ex Dipendenti, limitatamente alle informazioni sulle violazioni acquisite in costanza del rapporto di lavoro;
- i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro V del codice civile, inclusi i soggetti indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81;
- i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del D.Lgs. n. 81/ 2015;
- i lavoratori, sia subordinati che autonomi, e i collaboratori che prestano la propria attività presso fornitori;
- i soggetti che intrattengono con la Società rapporti contrattuali aventi ad oggetto la prestazione di servizi di natura consulenziale (di seguito, "**Consulenti**");
- i soggetti, diversi dai Consulenti, che intrattengono con la Società rapporti contrattuali aventi

ad oggetto la prestazione di servizi di natura intellettuale;

- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- le persone che esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, presso la Società;
- i tesserati.

(di seguito, "**Persona Segnalante**"; "**Persone Segnalanti**").

Le segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e contenere informazioni dettagliate e rilevanti sulle violazioni che ne formano oggetto (es. soggetti coinvolti, descrizione e tempistica della vicenda, modalità attraverso cui la Persona Segnalante è venuta a conoscenza dei fatti). In particolare, la Persona Segnalante deve:

- riportare esclusivamente fatti o circostanze avvenuti in sua presenza e/o di cui abbia evidenza documentale;
- nel caso in cui i fatti o le circostanze segnalate non siano avvenuti in sua presenza, indicare in maniera specifica i soggetti che possano riferire per esperienza diretta sui fatti oggetto di segnalazione;
- indicare generalità o altri elementi che consentano di identificare l'autore della violazione;
- indicare eventuali altri soggetti (es. testimoni) che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- indicare/fornire eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della segnalazione;
- fornire ogni altra informazione o prova che possa costituire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato.

Per effettuare segnalazioni, la Società mette a disposizione delle Persone Segnalanti una piattaforma informatica (di seguito, la "**Piattaforma**"), accessibile anche dal sito istituzionale della Società, che consente alle Persone Segnalanti attraverso una procedura guidata di circostanziare la segnalazione. Oltre che in forma scritta, le segnalazioni possono essere effettuate attraverso la Piattaforma anche in forma orale. È consentito, inoltre, effettuare segnalazioni anonime.

La Piattaforma garantisce in ogni fase di gestione della segnalazione la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante e delle altre persone menzionate nelle segnalazioni.

La gestione del canale di segnalazione è stata affidata dalla Società a un consulente esterno. Il Responsabile delle segnalazioni Whistleblowing può essere assistito da uno o più ausiliari designati dalla Società quali persone autorizzate al trattamento e vincolati dai medesimi obblighi di confidenzialità e riservatezza. Resta fermo che, nel caso in cui la segnalazione riguardi violazioni rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, deve essere informato l'Organismo di Vigilanza.

Per gli altri aspetti di natura procedurale si rimanda alla policy "Sistema di whistleblowing per la gestione delle segnalazioni" (resa disponibile all'interno della Piattaforma e della Intranet aziendale).

È fatto divieto a chiunque di compiere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti della Persona Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La persona che ritenga di aver subito un atto ritorsivo può comunicarlo all'ANAC attraverso il canale messo a disposizione da quest'ultima. Sempre all'ANAC, le Persone Segnalanti riconducibili alle categorie di persone di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023 possono rivolgersi per effettuare una segnalazione esterna attraverso il canale di segnalazione attivato dalla stessa (cd. "Canale di segnalazione esterna") qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni:

- la Persona Segnalante ritenga che il canale di segnalazione interna attivato dalla Società non sia conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 24/2023;
- la Persona Segnalante abbia già effettuato una segnalazione e a questa non sia stato dato seguito;
- la Persona Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione al canale di segnalazione interna attivato dalla Società, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che tale segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- la Persona Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che le violazioni oggetto della segnalazione possano costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

A chi viola le misure a tutela della Persona Segnalante, nonché a chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate si applicano le sanzioni previste dal Sistema disciplinare di cui al capitolo 5 del presente documento.

### 4.7 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

a) su richiesta, riferisce trimestralmente all'organo amministrativo con deleghe esecutive ed al Collegio sindacale, ove presente, sullo stato di attuazione del Modello e sugli eventi significativi intervenuti nel periodo;
b) predispone con cadenza semestrale una relazione riepilogativa dell'attività svolta nel periodo, inoltre ad ogni inizio di stagione sportiva presenta il "Programma annuale di vigilanza", da inoltrare all'organo amministrativo e per conoscenza al Collegio sindacale, ove presente;
c) riferisce immediatamente agli organi delegati ovvero agli organi societari appropriati al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: notizie di significative violazioni dei contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, necessità di apportare variazioni al Modello in presenza di significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società, etc.), nonché in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza; ove appropriato informa l'organo amministrativo.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

#### 4.7.1 Il Sistema Disciplinare

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. e), co 2-bis, lett. d), co. 2-ter, co. 2-quater e dell'art. 7, co. 4, lett. b) del Decreto 231, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione *sine qua non* per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto 231, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.
L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello e il Codice Etico costituiscono regole vincolanti per i Destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto 231, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.
Le regole di condotta imposte dal Modello sono, infatti, assunte dalla Società in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sulla Società stessa incombe.
Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza rendono non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria.

#### 4.7.2 Definizione e limiti della responsabilità disciplinare

La presente sezione del Modello identifica e descrive le infrazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche, le corrispondenti sanzioni disciplinari irrogabili e la procedura diretta alla relativa contestazione.
La Società, conscia della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni pattizie vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del presente Sistema Disciplinare sono conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore – nella fattispecie dal CCNL degli impianti e delle attività sportive profit e no profit e dal CCNL per i Dirigenti delle aziende industriali – e assicura altresì che l'iter procedurale per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione è in linea con quanto disposto dall'art 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori").
Per i Destinatari che sono legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente (amministratori e in generale i soggetti esterni) le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.

#### 4.7.3 Destinatari del sistema disciplinare e loro doveri

I Destinatari del presente sistema disciplinare corrispondono ai Destinatari del Modello stesso.
I Destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi e misure di organizzazione e gestione delle attività aziendali definite nel Modello.
Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure (di seguito indicate come "Infrazioni"), rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 cod. civ. e dell'art. 2105 cod. civ.;
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi

dell'art. 2392 cod. civ.;
- nel caso di sindaci, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2403 cod. civ.;
- nel caso di soggetti esterni, un inadempimento contrattuale legittima a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni come indicato di seguito, tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.
In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere sentito nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.
L'Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

### 4.7.4 Principi generali relativi alle sanzioni

Le sanzioni irrogate a fronte delle Infrazioni devono rispettare i principi di gradualità e di proporzionalità, con riferimento alla gravità delle violazioni commesse.
Qualora, tuttavia, il fatto per la sua natura, le modalità e le circostanze nel quale è stato commesso, integri profili di particolare rilevanza o sia di significativo pregiudizio per la disciplina aziendale, l'azienda potrà adottare provvedimenti disciplinari senza tenere conto del principio di gradualità.
La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione di Infrazioni, ivi compresi illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, deve essere improntata al rispetto e alla valutazione di quanto segue:
- l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturito la violazione;
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;
- la posizione del Destinatario all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal Destinatario, tra le circostanze aggravanti, a titolo esemplificativo, sono considerati le precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso Destinatario nei due anni precedenti la violazione o l'illecito;
- il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

Le sanzioni ed il relativo iter di contestazione dell'Infrazione si differenziano in relazione alla diversa categoria di Destinatario.

### 4.7.5 Tutela della Persona Segnalante e violazioni alle misure di tutela della Persona Segnalante

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio della Persona Segnalante e/o dei soggetti destinatari delle tutele di cui al D.Lgs. n. 24/2023 è nullo; sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.
Eventuali violazioni delle misure di tutela della Persona Segnalante o l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate costituiscono illecito disciplinare da sanzionarsi con le misure previste ai paragrafi seguenti in relazione alla categoria di appartenenza dell'autore o degli autori dell'illecito.

### 4.7.6 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.
Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (L.300/70), esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale, cioè a dire: dal codice disciplinare aziendale, dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL degli impianti e delle attività sportive profit e no profit (d'ora innanzi, limitatamente al punto 5.4, anche solo "CCNL"), dagli accordi sindacali vigenti nonché da eventuali normative speciali applicabili.
La Società ritiene che le suddette sanzioni previste nel sistema disciplinare aziendale trovino applicazione, conformemente alle modalità anche di seguito indicate e in considerazione dei principi e criteri generali individuati al punto precedente, in relazione alle Infrazioni definite più sopra.
Il CCNL individua alcune ipotesi di inosservanze disciplinari che, in virtù della loro generalità ed astrattezza e pur senza pretesa di completezza ed esaustività, sono da ritenersi idonee a ricomprendere le suddette Infrazioni.
I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati, secondo la gravità dei fatti oggetto di contestazione, sono:

*a) Biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;*

b) *Biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui alla precedente lettera a);*
c) *Multa in misura non eccedente all'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art.116 del CCNL. L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento;*
d) *Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di dieci giorni;*
e) *Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge*.

Costituisce infrazione disciplinare punibile con i provvedimenti elencati dalla lettera a alla lettera e, la violazione dei doveri cui il dipendente è tenuto sia per Legge (ed in particolare di quelli previsti dagli artt.2094 -dovere di collaborazione-, 2104 -dovere di diligenza-, 2105 -dovere di fedeltà- del Codice Civile), sia per il CCNL nei seguenti articoli: art.139: Obbligo del prestatore di lavoro; art.140: Divieti; art.141: Giustificazione delle assenze; art.142: Rispetto dell'orario di lavoro; art.143: Comunicazione mutamento di domicilio, che impongono al dipendente, tra gli altri, i seguenti obblighi:

- osservare le disposizioni del CCNL e dei regolamenti aziendali nonché quelle impartite dai superiori;
- osservare le formalità per l'accertamento della presenza e dell'orario di lavoro;
- dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnate;
- astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, azioni che possano distoglierlo dall'espletamento delle mansioni affidategli;
- non prestare attività presso altre aziende direttamente concorrenti, anche al di fuori dell'orario di lavoro, salvo in caso di sospensione da lavoro non di carattere disciplinare;
- avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzature, utensili, strumenti e quant'altro a lui affidato;
- osservare le disposizioni aziendali sulla prevenzione degli infortuni;
- comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio domicilio;
- conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno della Società, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella Società stessa, né svolgere attività contraria agli interessi societari ovvero ledere, in qualsiasi forma, l'immagine aziendale.

I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla mancanza entità delle mancanze e dalle circostanze che le accompagnano. In particolare:

a) *Viene inflitto il biasimo verbale in caso di:*
   - lievi mancanze conseguenti all'inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla Direzione o dai Superiori;
   - lieve negligenza nell'espletamento del lavoro.

   Commette infrazione disciplinare punibile con il **"***biasimo verbale***"** chi, ad esempio:
   - non abbia cura di quanto affidatogli per l'esecuzione del lavoro, sempre che la Società non subisca pregiudizi o danni;
   - abbandoni il proprio posto di lavoro, pur rimanendo nell'interno dell'ufficio, senza preventiva autorizzazione del Superiore, fatte salve le momentanee assenze e purché non ricorrenti;
   - abbandoni il proprio posto di lavoro, pur rimanendo all'interno dell'ufficio, per un motivo diverso da quello comunicato al Superiore.

Nel caso di infrazioni di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente e tale diffida ha rilevanza di biasimo verbale.

b) *Il biasimo scritto è provvedimento disciplinare che viene inflitto nei casi di recidiva delle infrazioni previste alla precedente lett. (a)*

   È punibile altresì con il "*rimprovero scritto*" chi, ad esempio:
   - entri e/o si trattenga nei locali della Società senza esserne autorizzato, al di fuori del normale orario di lavoro o comunque disattenda l'invito ad uscirne, fatti salvi i diritti sanciti dalle vigenti norme di Legge;
   - durante l'orario di lavoro si allontani dall'ufficio ove opera, senza preventivo permesso dei Superiori;
   - in caso d'assenza per malattia o infortunio, ometta di darne immediata comunicazione alla Società, salvo giustificato motivo di impedimento, onde consentire all'Azienda stessa di far eseguire i controlli nei modi e nei termini previsti dalla Legge;
   - in caso d'infortunio occorsogli sul lavoro, anche se di modesta entità, ometta di darne immediato
   - avviso ai Superiori.

c) *Viene inflitta la "Multa" in caso di:*
   - inosservanza ripetuta o di una certa gravità, delle norme contrattuali o delle direttive impartite dalla Società o dai Superiori;
   - negligenza di una certa gravità o che abbia avuto riflessi negativi per la Società.

   Commette infrazione disciplinare punibile con la "multa" chi, ad esempio:
   - ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione. L'importo della multa è pari all'ammontare della

trattenuta, con il limite indicato alla lett. c) punto 5.4;

- non dia immediata notizia alla Società di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi;
- si assenti da lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
- commetta irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni di natura involontaria, svolga i propri compiti senza diligenza, quando tutti questi comportamenti non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno;
- non autorizzato, utilizzi – per scopi non di servizio – telefono, fotocopiatrice, fax, posta elettronica, Internet ed altre apparecchiature, mezzi e/o servizi aziendali in genere;
- introduca nei locali della Società o favorisca l'introduzione di persone estranee all'ufficio o al reparto senza regolare permesso della Direzione;
- non dia immediato avviso alla Direzione di essere sottoposto a procedimento penale per reato non colposo;
- in caso d'assenza per malattia o infortunio non sul lavoro, ometta di darne immediata comunicazione alla Società, nei termini prescritti dagli artt. 100 e 104 del CCNL, onde consentire alla stessa di far eseguire i controlli nei modi e nei termini previsti dalla Legge;
- commetta irregolarità analoghe a quelle sopra descritte;
- commetta inosservanze analoghe a quelle sopra descritte.

d) *Viene inflitta la sanzione disciplinare punibile con la "Sospensione dal servizio e dalla retribuzione" chi commette:*

- mancanze punibili con sanzioni inferiori quando, per circostanze obiettive ovvero per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano carattere di maggiore rilevanza;
- inosservanza ripetuta o di significativa gravità, delle norme contrattuali o delle direttive impartite dalla Società o dai Superiori;
- negligenze gravi o che abbiano avuto incisivi riflessi negativi per l'Azienda;
- recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.

Commette infrazione disciplinare punibile con la "*sospensione del servizio e delle retribuzione***",** chi, ad esempio:

- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- si assenti simulando malattia o con sotterfugi si sottragga agli obblighi di lavoro;
- non osservi le misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
- ponga in essere atteggiamenti o comportamenti di insubordinazione verso i superiori;
- assuma comportamenti verso la clientela non conformi a quanto disposto dall'art. 139 CCNL;
- commetta mancanze di analoga gravità a quelle sopra descritte.

e) *Viene inflitta, salva ogni altra azione legale, la sanzione disciplinare del "Licenziamento senza preavviso" per le seguenti mancanze:*

- assenza ingiustificata oltre 3 giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all'art.139 del CCNL che stabilisce: "*Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto d'ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità della Società*";
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
- l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio;
- l'esecuzione, in concorrenza con l'attività della Società, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
- la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la
- sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.

Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.

La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo dell'infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni.

L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera

raccomandata o altro mezzo equivalente entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.
Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui al precedente comma può essere prorogato di 30 giorni, purché la Società ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.
Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso, può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art.7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 o di quelle previste dall'art. 4 del CCNL.
Rimane impregiudicata la facoltà dell'azienda di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa e giustificato motivo:

- art.129 del CCNL (recesso ex art. 2119 del Codice Civile);
- art.130 del CCNL (normativa).

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri del datore di lavoro, eventualmente conferiti ad appositi soggetti all'uopo delegati.
Tuttavia, l'Organismo di Vigilanza verrà informato dell'attivazione di un procedimento disciplinare, così come del suo esito.
Tale comunicazione diviene superflua allorquando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.
Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una circolare interna per spiegare le ragioni e riassumerne il contenuto. La stessa troverà pubblicazione sulla intranet aziendale.

### 4.7.7 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Il rapporto dirigenziale è rapporto che si caratterizza per la sua natura eminentemente fiduciaria. Il comportamento del dirigente si riflette, infatti, non solo all'interno della Società, ma anche all'esterno ad esempio in termini di immagine rispetto al mercato e in generale rispetto ai diversi portatori di interesse.
Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel presente Modello e l'obbligo a che essi facciano rispettare quanto previsto nel presente Modello è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, poiché costituisce stimolo ed esempio per tutti coloro che a loro riportano gerarchicamente.
In considerazione di quanto sopra espresso, nel rispetto di quanto previsto dal già citato art.7, L.300/70 in tema di contestazione preventiva e di diritto alla difesa, eventuali infrazioni poste in essere da dirigenti della Società, in virtù del particolare rapporto di fiducia esistente tra gli stessi e la Società e della mancanza di un sistema disciplinare di riferimento, saranno sanzionate con i provvedimenti disciplinari ritenuti più idonei al singolo caso in ottemperanza dei principi generali precedentemente individuati.
Ciò, comunque, compatibilmente con le previsioni di legge e contrattuali, e in considerazione del fatto che le suddette violazioni costituiscono, in ogni caso, inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Gli stessi provvedimenti disciplinari sono previsti nei casi in cui un dirigente consenta espressamente o per omessa vigilanza di adottare, a dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente, comportamenti non conformi al Modello e/o in violazione dello stesso, comportamenti che possano essere qualificati come Infrazioni.
Qualora le Infrazioni del Modello da parte dei dirigenti, costituiscano una fattispecie penalmente rilevante, la Società, a sua scelta, si riserva di applicare nei confronti dei responsabili e in attesa del termine del procedimento disciplinare stesso le seguenti misure provvisorie:

- sospensione cautelare del dirigente dal rapporto con diritto comunque all'integrale retribuzione;
- attribuzione di una diversa collocazione all'interno della Società.

A seguito dell'esito del procedimento disciplinare secondo quanto fissato dalle norme vigenti si procederà con:

*(a) Licenziamento con preavviso*
La sanzione del licenziamento con preavviso si applica nel caso di Infrazioni di particolare gravità nell'espletamento di attività nelle aree cosiddette sensibili, tali tuttavia da non potere determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231.

*(b) Licenziamento senza preavviso*
La sanzione del licenziamento senza preavviso si applica nel caso di Infrazioni di particolare gravità che possono determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 e in ogni caso di maggiore gravità rispetto a quanto previsto in caso di licenziamento con preavviso tale da concretizzare una grave negazione dell'elemento fiduciario del rapporto di lavoro, così da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro che trova nel rapporto fiduciario il suo presupposto fondamentale.
Resta in ogni caso salvo il diritto delle Società a richiedere il risarcimento del maggior danno subito a causa del comportamento del dirigente.
Ove il dirigente interessato sia munito di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società,

l'applicazione della misura più grave di un richiamo scritto comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.
Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri del datore di lavoro, eventualmente conferiti ad appositi soggetti all'uopo delegati.
Tuttavia, l'Organismo di Vigilanza verrà informato dell'attivazione di un procedimento disciplinare, così come del suo esito. Tale coinvolgimento si presume, quando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

#### 4.7.8 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Nei casi in cui l'Organismo di Vigilanza per negligenza ovvero imperizia non abbia saputo individuare e, conseguentemente, adoperarsi per eliminare, violazioni del Modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati, l'organo amministrativo dovrà tempestivamente informare il Collegio sindacale, ove presente.
L'organo amministrativo procederà agli accertamenti necessari e potrà assumere, a norma di legge e di statuto, di concerto con il Collegio sindacale, ove presente, gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la revoca dell'incarico per giusta causa, avvalendosi qualora si versi nell'ipotesi di lavoratore dipendente, del supporto dell'Alta Direzione.
Resta salvo in ogni caso il diritto della Società di agire per il risarcimento del maggior danno subito a causa del comportamento dell'Organismo di Vigilanza.

#### 4.7.9 Misure nei confronti dei Soggetti Esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti Esterni (i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, nonché i fornitori e i partner, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture, ecc.) in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto 231, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto 231 a carico della Società.
L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con l'organo amministrativo o altro soggetto da questi delegato, verifica che siano adottate procedure specifiche per trasmettere ai Soggetti Esterni i principi e le linee di condotta contenute nel presente Modello e nel Codice Etico e verifica che vengano rispettate.

#### 4.7.10 Formazione ed informazione dei dipendenti

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività/processi sensibili.
Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'Organismo di Vigilanza, nella sua prerogativa di promuovere la conoscenza e la diffusione del Modello stesso, in collaborazione con l'Amministratore Unico e con i responsabili delle altre Aree aziendali, di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

#### 4.7.11 La comunicazione

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa e inserita sull'intranet aziendale. Tutte le modifiche intervenute successivamente e le informazioni concernenti il Modello sono comunicate attraverso i medesimi canali informativi.
Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo (es Codice Etico, Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, procedure aziendali, ecc.) con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.
Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'Organismo di Vigilanza, nella sua prerogativa di promuovere la conoscenza e la diffusione del Modello stesso, in collaborazione con HR & Organization e con i responsabili delle altre Aree aziendali di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

#### 4.7.12 La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.
Con riferimento alla formazione del personale rispetto al presente Modello si sono previsti interventi tesi alla

più ampia diffusione delle prescrizioni in esso contenute ed alla conseguente sensibilizzazione di tutto il personale alla sua effettiva attuazione.
In particolare, la Società prevede l'erogazione di corsi destinati a tutto il personale dipendente, che illustrino, secondo un approccio modulare:

- il conteso normativo;
- i principi contenuti nel Codice Etico e nella Parte Generale del Documento descrittivo del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo;
- il sistema dei controlli contenuto nella Parte Speciale del Documento descrittivo del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo;
- i ruoli e compiti dell'Organismo di Vigilanza ed i principali aspetti del sistema disciplinare.

I corsi prevedono, altresì, moduli di "Case Study" finalizzati all'approfondimento ed all'illustrazione pratica dei concetti esposti nelle precedenti sezioni del corso.
Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza, d'intesa con l'Amministratore Unico, prevedere il contenuto dei corsi, la loro diversificazione, le modalità di erogazione, la loro reiterazione, i controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e le misure da adottare nei confronti di quanti non frequentino senza giustificato motivo.

#### 4.7.13Informazione ai Soggetti Esterni

Ai collaboratori esterni ed alle controparti contrattuali (consulenti, fornitori, ecc.) deve essere fornita in fase di contrattualizzazione del rapporto idonea informativa sul Modello. Tale pubblicità potrà essere svolta con modalità differenziate, in relazione alla possibilità di accesso alla normativa aziendale, piuttosto che attraverso consegna cartacea del Codice Etico e/o del Modello ed eventualmente distinguendo in relazione alla tipologia di rapporto contrattuale e alla tipologia di attività svolta in relazione ai rischi di Reato Presupposto del Decreto 231.
Ai Soggetti Esterni che hanno rapporti contrattuali con la Società è inoltre richiesto di aderire e rispettare il Codice Etico della Società, di evitare comportamenti che possano comportare la responsabilità della Società per reati commessi da dipendenti o da esponenti aziendali, nonché di informare la Società nel caso in cui ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente o rappresentante della Società una richiesta di comportamenti in contrasto con il Codice Etico.

## 5. Aggiornamento e adeguamento del modello

L'Organismo di Vigilanza è responsabile di curare lo sviluppo, la promozione e il costante aggiornamento del Modello. A tal fine formula osservazioni e proposte attinenti l'organizzazione e il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, all'organo amministrativo.
Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza dell'organo amministrativo, la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello sui seguenti casi:

- variazioni necessarie per intervenute modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti e quindi interventi di modifica al D.Lgs. n. 231/2001;
- identificazione di nuove Sezioni di Parte speciale, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa a seguito di operazioni straordinarie quali trasformazioni, fusioni o scissioni, quotazioni delle azioni su un mercato regolamentato, ovvero scambi di partecipazioni che comportino mutamenti significativi al perimetro della Società, anche eventualmente in relazione all'avvio di nuove attività d'impresa;
- formulazione di osservazioni sul/sui codici di categoria a cui fa riferimento il Modello della Società da parte del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione di reati o illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Una volta approvate le modifiche al Modello sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale a sua volta provvede, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curarne la corretta comunicazione ai soggetti destinatari del Modello.
Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica da disporsi mediante delibera dell'organo amministrativo.
È compito dell'Organismo di Vigilanza conservare presso i propri archivi le versioni successive dei documenti descrittivi del Modello, in modo tale che ne siano in ogni momento conoscibili i contenuti tempo per tempo in vigore.

## 6. Codice Etico e Modello

Il Codice Etico ed il Modello sono due strumenti complementari e integrati.
Il Codice Etico è stato adottato in via autonoma dalla Società con lo scopo di definire i principi di condotta degli affari della Società nonché gli impegni e le responsabilità dei propri collaboratori; inoltre, tale strumento fornisce agli stessi soggetti informazioni in ordine alla soluzione di problemi di natura etica e commerciale.
Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2001 finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.